

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

## proposta di regolamento n. 11/17

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 20 novembre 2017*

-----

ULTERIORE MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3  
“ATTIVITA’ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11  
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”

-----

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della P.F. prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Ulteriore modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)".

## REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

ULTERIORE MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3  
“ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11  
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”**Art. 1***(Modifica all'articolo 20 del r.r. 3/2009)*

1. Il comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3), inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3 (Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”. Regolamentazione delle sale del commiato), è sostituito dal seguente:

“3 ter. E' consentita l'apertura di sale del commiato esclusivamente in unità immobiliari autonome non inserite in condomini residenziali.”.